

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

RSPP: 14 febbraio 2008, cosa succede?

di Rino Pavanello, *Segretario Associazione Ambiente e Lavoro*

Sono pervenute numerosissime richieste di parere sui **reali effetti che si produrranno in data 14 febbraio 2008**, in ordine ai Corsi di formazione e/o di aggiornamento per RSPP e ASPP, ed in particolare in ordine alla **conclusione della fase transitoria del cd. "Decreto RSPP"**, ai sensi de:

→ il D.Lgs. n. 195/2003

→ gli "Accordi attuativi" sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni (26/01/2006 e 05/10/2006)

→ le Delibere o Circolari approvate da numerose Regioni italiane.

Con l'unico obiettivo di fornire un **supporto conoscitivo** a chi lo ha chiesto, **pubblichiamo le unite considerazioni sulle certezze e sui dubbi ad oggi presenti**, premettendo e **sottolineando che non è compito della Associazione Ambiente e Lavoro fornire la legittima interpretazione delle norme**, che spetta ai soggetti a ciò istituzionalmente deputati: Conferenza Stato-Regioni, Ministeri competenti, singole Regioni, ovvero Organi di Vigilanza e controllo (ASL) e Magistratura.

Note sulla scadenza del 14 febbraio 2008

Il 14 febbraio 2008 cessa definitivamente la fase transitoria (che era comunque già scaduta il 14 febbraio 2007).

La scadenza al 14 febbraio 2007 – **come hanno sottolineato i più insigni giuristi** - deriva dalle date di entrata in vigore, in combinato disposto, di:

- **art. 3 del D.Lgs. 195/2003** (che prevedeva un anno per la conclusione dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento per tutti i RSPP e gli ASPP)
- **Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 626/94**, come modificato dal D.Lgs. 195/2003).

Risulta evidente che la norma primaria è il D.Lgs. 195/2003, che - essendo primaria - **può essere modificata "solo" da una altra norma avente la stessa rilevanza** (cioè una Legge o un decreto legge, da convertire in Legge entro 60 giorni).

Modifiche alla scadenza del 14 febbraio 2008 (già di per sé di dubbia legittimità rispetto a quella del 14 febbraio 2007):

- **possono perciò essere introdotte solo con Legge**
- **non possono essere introdotte da norme di livello secondario** come, ad esempio, le Intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, pena la contestazione della loro legittimità.

Ciò comporta **conseguenze diverse** per:

- A. **RSPP e ASPP con nomina superiore a 3 anni** (alla data del 14 febbraio 2006 e con nomina ininterrotta tra il 14/02/2003 e il 14/08/2003):

☞ **Esonero dai Moduli A e B**

☞ **Obbligo di avere concluso la frequenza al Modulo “C” entro il 14/02/2008**

☞ **Obbligo di avere concluso la frequenza ai Corsi di Aggiornamento: minimo il 20% entro il 14/02/2008.** L'unico aspetto aperto riguarda la data di completamento del quinquennio (14 febbraio 2011 o 2012).

Tutti i RSPP e gli ASPP che NON abbiano concluso – alla data del 14/02/2008 - la frequenza ai Corsi decadranno dalla nomina e il datore di lavoro dovrà nominare un altro RSPP, pena la sanzione penale per omessa istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 Euro)

- B. **RSPP e ASPP con nomina inferiore a 3 anni** (alla data del 14 febbraio 2006):

☞ **Obbligo di avere concluso la frequenza al/ai Modulo/i “B” entro il 14/02/2008**

☞ **Obbligo di avere concluso la frequenza al Modulo “C” entro il 14/02/2008**

Tutti i RSPP e gli ASPP che non abbiano concluso - alla data del 14/02/2008 - la frequenza ai Corsi decadranno dalla nomina e il datore di lavoro dovrà nominare un altro RSPP, pena la sanzione penale per omessa istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 Euro)

- C. **RSPP e ASPP di nuova nomina.**

Per questi RSPP e ASPP è tutto chiaro: dal 14 febbraio 2007, non possono più essere nominati RSPP e ASPP se non hanno già frequentato i Corsi previsti, ottenendo i relativi crediti formativi da parte dei soggetti formatori autorizzati (oltre a possedere il diploma di scuola secondaria superiore).

Iscrizione e frequenza ai Corsi di Aggiornamento

In questo caso, l'interpretazione è univoca e l'unico aspetto aperto riguarda la data di completamento del quinquennio (14 febbraio 2011 o 2012).

In particolare:

☞ **RSPP e ASPP NON esonerati dal Modulo “B” devono frequentare l'aggiornamento entro:**

il 14/02/2012 (interpretazione 1)

il 14/02/2011 (interpretazione 2)

e possono iniziarlo quando vogliono; ciò almeno **fino a eventuali successive scadenze più abbreviate** (come vige per i RSPP/ASPP esonerati dal Modulo “B”, di cui all'interlinea sotto riportato)

☞ **RSPP e ASPP esonerati dal Modulo “B” devono frequentare entro il 14 febbraio 2008 almeno il 20% del monte ore totale quinquennale** (e ultimarlo entro il 14/02/2011 o 2012).

In caso di dubbio, consigliamo di chiedere parere alla Regione o alla ASL competente (Organo di vigilanza)

Obblighi per RSPP e ASPP di **nuova nomina**

Casi di RSPP/ASPP	Moduli	Obblighi dal 14/02/2007
RSPP/ASPP nuovi/nominati dopo 14/02/2007	A, B, C	Frequenza prima della nomina a RSPP/ASPP
	Aggiornamento	Entro 5 anni dalla nomina

Il 14 febbraio 2007 cessa definitivamente la *fase transitoria* introdotta dal D.Lgs. 195/2003 e dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni (v. pagina 2).

Tutti i NUOVI RSPP e/o ASPP nominati a far data dal 14 febbraio 2007 DOVRANNO possedere i seguenti 4 requisiti minimi prima della nomina:

1. essere in possesso di un **diploma di istruzione secondaria superiore**
2. avere **GIA' FREQUENTATO il Modulo "A"** e avere ottenuto i relativi crediti formativi (superando le previste verifiche finali degli apprendimenti)
3. avere **GIA' FREQUENTATO il Modulo "B"** e avere ottenuto i relativi crediti formativi (superando le previste verifiche finali degli apprendimenti)
4. avere **GIA' FREQUENTATO il Modulo "C"** e avere ottenuto i relativi crediti formativi (superando le previste verifiche finali degli apprendimenti). **Questo obbligo relativo al Modulo "C" vige solo per i RSPP**; infatti gli ASPP sono esonerati e dovranno frequentarlo solo in caso di successiva "promozione" a RSPP.

Successivamente **i nuovi RSPP e ASPP dovranno frequentare i Corsi di aggiornamento entro 5 anni dalla conclusione della frequenza al Modulo B e possono iniziarlo quando vogliono**; ciò almeno fino a successive scadenze più abbreviate almeno per una parte del monte ore (come vige per i RSPP/ASPP esonerati dal Modulo "B", di cui all'interlinea sotto-riportato)

Attenzione:
DOPO il 14/02/2007
NESSUNO PUO' ESSERE NOMINATO RSPP o ASPP
se NON è già in possesso di tutti i 4 requisiti minimi sopra riportati.

Tutte le informazioni all'indirizzo:
→ <http://www.amblav.it>